

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

*I testi con il riferimento COM(89) ... sono disponibili nella loro totalità (compresi introduzione, allegati, ecc.) nella serie «Documenti».*

*Possono essere ordinati presso gli uffici vendita riportati in quarta pagina di copertina.*

**Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente un coefficiente di solvibilità degli enti creditizi <sup>(1)</sup>**

COM(89) 578 def. — SYN 133

*(Presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 15 novembre 1989)*

(89/C 303/08)

<sup>(1)</sup> GU n. C 135 del 25. 5. 1988, pag. 5.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

(dal primo al tredicesimo considerando: immutati)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che di tanto in tanto saranno necessarie, per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa delegati dalle disposizioni del trattato, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario; che il comitato opererà quale comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante (b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

*Quattordicesimo considerando*

considerando che di tanto in tanto saranno necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa delegati dalle disposizioni del trattato, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario; che il comitato opererà quale comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissata dall'articolo 2, procedura III, variante (a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

## POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

## PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

## Articoli da 1 a 8: immutati

## Articolo 9 paragrafo 1: immutato

*Articolo 9*

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, salvo qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

*Articolo 9*

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

**La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.**

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che sarà fissato in ciascun atto da adottare ai sensi del presente paragrafo, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

## Articoli da 10 a 11, paragrafo 4): immutati

*Articolo 11*

5. Una ponderazione del 50 % per le operazioni di leasing immobiliare concluse entro 10 anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario.

*Articolo 11*

5. **Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % per le operazioni di leasing immobiliare concluse entro 10 anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario.**

## Articoli 12 e 13: immutati